

Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.

C.so Italia n. 8 – 70123 – Bari

Tel. 0805725216 (Direzione Amministrativa) – Fax 0805211261 - P.IVA 05538100727.

Sito internet: <http://www.ferrovieappulolucane.com> - Sezione Bandi –

email: vlamaddalena@ferrovieappulolucane.com

CAPITOLATO D'ONERI/SCHEMA CONTRATTO

Art. 1 -Oggetto del contratto

1. Il presente contratto ha per oggetto la gestione in esclusiva di un sistema di distribuzione, attraverso prevendita, di titoli di viaggio a taglio fisso da utilizzare nei seguenti ambiti territoriali:

-Linee del servizio automobilistico del Centro di Bari:

- Matera – Altamura – Bari
- Palo del colle – Bari
- Irsina – Gravina – Altamura – Bari
- Genzano – Gravina – Altamura – Bari

- Linee del servizio automobilistico dei Centri di Matera.

- Matera – Ferrandina Scalo – Pisticci Scalo – Pisticci Città
- Marconia – Motalbano Jonico
- Matera – Montescaglioso – Pisticci Scalo/Anic
- Matera – Ferrandina Scalo – Ferrandina Città

- Linee del servizio automobilistico dei Centri di Potenza.

- Potenza – Matera – Bari
- Avigliano - Potenza
- Pietragalla Città – Pietragalla Scalo – San Nicola/Badia Sant'Angelo – Potenza
- Potenza – Pignola – Laurenzana.

Art. 2 –Obblighi delle parti.

1. Al fine di garantire la gestione in esclusiva del sistema di distribuzione, FAL si obbliga a fornire i titoli di viaggio alla sola Impresa Aggiudicataria.

2. L'Aggiudicataria assume altresì l'obbligo di espletare le attività di rendicontazione e di raccolta e versamento dei ricavi connessi alla suddetta commercializzazione.

3. FAL si riserva la facoltà di ampliare, modificare e/o estinguere in qualunque momento ed in relazione alle proprie esigenze, la vendita delle tipologie di titoli di viaggio di cui al Prontuario dei Prezzi e Norme Tariffarie indicate nel sito internet www.ferrovieappulolucane.com con preavviso scritto all'Aggiudicataria che non potrà pretendere, per tale titolo, alcun compenso e/o indennizzo diverso dall'aggio contrattuale. Si riserva altresì la facoltà di affidare, senza oneri aggiuntivi, il servizio di consegna di titoli di viaggio presso le biglietterie di Stazione.

4. L'Aggiudicataria si obbliga a costituire ed a tenere per tutta la durata del rapporto un'organizzazione professionale ed aziendale idonea a garantire l'esatto adempimento delle prestazioni che andrà a svolgere per effetto della stipula del contratto e di quelle che dovessero rendersi necessarie in relazione alle esigenze del servizio di TPL (Trasporto Pubblico Locale). A tal fine l'Aggiudicataria esonera espressamente FAL da ogni responsabilità diretta ed indiretta e da qualsivoglia azione, ragione e/o pretesa che dovesse essere da chiunque azionata per danni connessi all'organizzazione dei servizi oggetto dell'appalto.

5. Sono a totale carico della Ditta contraente i rischi e le conseguenze derivanti da furti, sottrazioni, smarrimenti, distruzioni o perdite, per qualsiasi causa, dei biglietti automobilistici, che si

verificassero successivamente al prelievo presso FAL. A tal fine l'Aggiudicataria costituisce un Polizza RC con massimale non inferiore € 500.000,00.

Art. 3 -Durata del servizio.

Il servizio avrà la durata di 18 mesi dalla data di stipula del contratto.

Su richiesta di FAL s.r.l. l'aggiudicataria si impegna a prorogare il servizio alle medesime condizioni contrattuali, per un periodo di 90 giorni oltre la scadenza contrattuale.

Art. 4 -Aggio Contrattuale

Sarà riconosciuto all'aggiudicatario un aggio fisso sul prezzo ufficiale di vendita dei biglietti automobilistici nella misura del% per tutta la durata del contratto (diciotto mesi) ed eventuale proroga.

Art. 5 -Modalità di esecuzione del servizio

Il servizio dovrà essere eseguito secondo le condizioni e le modalità di seguito elencate:

A) Rete di vendita dei biglietti automobilistici.

1. L'aggiudicataria a decorrere dalla data di stipula del contratto di appalto si impegna a rendere operativa la rete di punti di vendita di cui all'Allegato 1 al presente atto secondo i criteri e le modalità qui previste.

2. La rete dei punti di vendita potrà essere aggiornata previa intese con FAL.

3. L'Aggiudicataria si impegna altresì ad inserire apposita clausola negli accordi che andrà a sottoscrivere con tutti gli esercenti di detti punti di vendita per ottenere che deve contenere le pattuizioni di seguito indicate:

- l'obbligo di consultare, ai fini di acquisire informazioni per l'utenza, il sito internet www.ferrovieappulolucane.com;
- vendita dei biglietti affidati ai prezzi ufficiali comunicati da FAL;
- vendita dei titoli di viaggio a chiunque ne faccia richiesta e senza interruzione del servizio per l'intero orario giornaliero di apertura al pubblico dell'esercizio stesso;
- esposizione in ciascuna rivendita, in modo ben visibile al pubblico dall'esterno, di apposite locandine e avvisi riguardanti la vendita dei biglietti automobilistici;
- disponibilità a fornire a richiesta ogni informazione utile in materia di viaggi e prezzi di trasporto praticati da FAL, sulla scorta delle pubblicazioni e delle istruzioni da quest'ultima fornite;
- vendita dei titoli di viaggio di qualunque tipologia da effettuarsi in ordine progressivo di serie e di numero, sia rispetto ai blocchetti, sia ai singoli biglietti di ciascun blocchetto posto in vendita;
- divieto di richiedere, ricevere o commercializzare biglietti appartenenti alle scorte di altri punti della rete vendita o cedere ad altri punti di vendita biglietti delle proprie scorte.

4. L'aggiudicataria si impegna, altresì, ove richiesto, a provvedere, contestualmente all'apertura dei singoli punti di vendita, all'affissione e conservazione presso i medesimi, di avvisi forniti da FAL recanti i nominativi, gli indirizzi, gli orari e le modalità di acquisto dei biglietti presso le rivendite attive nelle località interessate.

B) Prelievi da parte del distributore.

1.L'Impresa Aggiudicataria dovrà effettuare i prelievi dei biglietti direttamente presso la competente Struttura FAL, in ragione di due alla settimana, di importo non inferiore - per ciascun prelievo - ad **un 104esimo** (1/104) del volume complessivo annuo delle vendite. In occasione di tale prelievo verrà redatto un verbale di consegna con l'indicazione della quantità e della tipologia dei titoli di viaggio.

2.Comunicazione mensile dell'elenco dei punti vendita dei titoli di viaggio convenzionati approvvigionati e delle statistiche di vendita;

3. Distribuzione puntuale (entro 24 ore dalla richiesta) dei titoli di viaggio presso le rivendite convenzionate, da parte di personale dipendente dall'appaltatore, nei giorni feriali, dal lunedì al sabato;

4. Dotazione al personale dipendente dell'Aggiudicataria, impiegato nel servizio oggetto del contratto, di apposito cartellino di riconoscimento indicante la denominazione sociale della società che si aggiudicherà il servizio ed il tipo di servizio prestato; Il personale incaricato della distribuzione dovrà inoltre esibire ai punti vendita apposite credenziali rilasciate dalla ditta aggiudicataria e convalidate da timbro e firma dell'incaricato della competente Struttura di FAL

5. L'Aggiudicataria al momento del ritiro dei titoli di viaggio oggetto del servizio di distribuzione sarà tenuta a versare a FAL un importo pari al prezzo di vendita al pubblico dei titoli ritirati. Detto importo dovrà essere rimesso contestualmente al ritiro dei titoli mediante assegno circolare non trasferibile intestato a FAL s.r.l.. In alternativa è possibile effettuare un bonifico bancario da accreditare sul c/c IBAN _____ intestato a Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., con **valuta fissa per il beneficiario coincidente con la data del ritiro.**

Il ritiro dei titoli di viaggio dovrà essere comunicato a FAL con un preavviso di 24 (ventiquattro) ore e detta comunicazione dovrà indicare la quantità per ciascun tipo di titolo di viaggio.

6. La prima fornitura dei titoli di viaggio all'Aggiudicataria, stimata in complessivi € 120.000,00 (€ centoventimila/00) sarà effettuata da FAL senza alcun versamento anticipato. La garanzia ex art. 113 D.Lgs. n. 163/06 di cui al successivo art. 10 copre anche il rimborso di detta somma, da effettuarsi comunque nel termine **essenziale** di 90 giorni dalla consegna dei titoli di viaggio, decorso il quale il contratto di appalto si intenderà risolto di diritto.

7. L'assegnazione dei "blocchetti" dei titoli di viaggio ai punti vendita convenzionati deve avvenire in ordine progressivo rispetto al numero dei "blocchetti" prelevati.

Art. 6 –Procedure Contabili

1. L'Aggiudicataria si impegna a fornire il rendiconto mensile dei titoli di viaggio venduti per ciascun punto vendita, distinto per tipologia di biglietto e per fascia chilometrica o scaglione tariffario, corredato da un prospetto riassuntivo del venduto di ciascun punto vendita, espresso in base ai prezzi ufficiali praticati da FAL. La suddetta documentazione deve essere prodotta, entro e non oltre la prima decade del mese successivo a quello di riferimento, su supporto informatico.

2. In occasione di variazioni del prezzo di vendita dei biglietti, l'Aggiudicataria è tenuta ad approntare apposito rendiconto delle vendite effettuate sino al giorno antecedente alla decorrenza della variazione tariffaria. Resta inteso che la conseguente giacenza dovrà essere rendicontata alle nuove tariffe.

3. L'Aggiudicataria non potrà sollevare eccezioni circa le ulteriori procedure stabilite da FAL, per le operazioni di cui al comma precedente, né pretendere alcun onere aggiuntivo.

Art. 7 -Pagamenti titoli di viaggio.

1. Fatta salva la fattispecie di cui all'art. 5, co. 6, che precede, il pagamento delle forniture successive alla prima dovrà avvenire in favore di FAL al momento del ritiro dei titoli di viaggio sopra disciplinato dall'art. 5, lett. B), n. 1 e n. 5.

2. Il pagamento della provvigione spettante per la prestazione oggetto del presente contratto dovrà avvenire, dietro presentazione di fattura, contestualmente all'acquisto dei titoli di viaggio sopra normata. La provvigione si intende al netto dell'IVA, pertanto sulla fattura dovrà essere indicata l'IVA in aggiunta alla provvigione calcolata secondo la normativa vigente in materia fiscale.

Art. 8 -Penalità

Nel caso di violazione delle prescrizioni di cui all'art. 5, lett. B), n. 3 ed all'art. 6, co. 2, è convenuta una penale di € 200,00 per ciascuna violazione, per ogni giorno di ritardo.

Nel caso in cui anche una sola delle indicate violazioni dovesse protrarsi per un periodo superiore a giorni 5 consecutivi l'inadempimento sarà ritenuto grave e comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 9 -Sospensione del servizio

In nessun caso potrà essere ammessa la sospensione anche parziale del servizio, nemmeno nel periodo delle ferie estive, durante il quale l'aggiudicatario dovrà regolamentare opportunamente le consegne al fine di garantire la completa efficienza del servizio.

Art. 10 -Cauzione definitiva.

L'Aggiudicatario alla firma del contratto d'appalto è obbligato a costituire una garanzia (cauzione definitiva) pari al 10% dell'ammontare del corrispettivo offerto, ai sensi per gli effetti dell'art. 113, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 163/2006. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l'articolo 75, comma 7, D.Lgs. n. 163/06.

2. La cauzione dovrà essere prestata esclusivamente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

3. La cauzione definitiva: - deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

4. Lo svincolo avverrà con la progressione e le modalità indicate dal comma 3° dell'art. 113 cit. e la sua mancata costituzione comporterà la decadenza dall'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria da parte di FAL S.r.l..

Art. 11 -Subentro

1. L'aggiudicatario deve garantire il subentro nel servizio all'attuale affidatario entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

2. Parimenti, al momento della cessazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà consentire il subentro del nuovo affidatario fornendo la collaborazione occorrente.

Art. 12 –Subappalto

L'appaltatore che avrà dichiarato di volersi avvalere del subappalto in sede di presentazione dell'offerta, dovrà adempiere a tutte le prescrizioni di cui all'art. 118 del D.lgs. 163/2006.

Art.13 -Divieto di cessione del contratto e divieto di cessione del credito.

1. Non è consentita alcuna forma, totale o parziale, di cessione del contratto salve le fattispecie di cui all'art. 116 del D.Lgs. n. 163/06 e previo assenso scritto di FAL.

2. E' espressamente vietata la cessione, anche se parziale, del credito derivante dall'appalto, salva l'esplicita autorizzazione scritta da parte di FAL. Per ottenere l'autorizzazione alla cessione del credito, dell'atto di cessione dovrà essere data comunicazione a mezzo di Ufficiale Giudiziario. L'autorizzazione potrà essere rilasciata dal Responsabile del Procedimento .

Art. 14 –Osservanza dei Contratti Collettivi di Lavoro

1. L'aggiudicatario si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi costituenti oggetto del presente appalto, e se cooperativa anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le successive modifiche ed integrazioni, che potessero intervenire nel corso della conduzione ed in genere in ogni contratto applicabile della località che per la categoria sia successivamente stipulato.

L'aggiudicatario si obbliga, inoltre, ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Aggiudicatario si obbliga, infine, ad osservare tutte le norme, le prescrizioni dei regolamenti e leggi riguardanti la tutela, l'assistenza, le assicurazioni sociali e la protezione dei lavoratori.

2. In caso di inadempienza degli obblighi derivanti dalle precedenti norme, accertate dalle FAL o segnalate dall'Ispettorato del Lavoro, verrà data comunicazione all'Aggiudicatario e anche, se del caso, dell'Ispettorato suddetto, dell'inadempienza accertata.

3. Tutti i lavoratori dovranno essere assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso l'INPS per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali. L'inosservanza costituisce causa di risoluzione del contratto a termini dell'art. 1456 c.c. come previsto all'art. 13, n. 3, del presente capitolato.

Art. 15 -Risoluzione del contratto

Per quanto non espressamente già disciplinato, qualora l'Aggiudicatario si renda colpevole di frode o negligenza grave, oppure contravvenga agli obblighi e alle condizioni qui convenute, le Ferrovie si riservano il diritto di risolvere ipso iure il presente contratto e di procedere all'escussione d'ufficio della garanzia ed alla stipula di nuovo contratto di fornitura con altra Ditta; le maggiori spese, derivanti da tale eventualità, saranno a carico della Società.

Art. 16 –Trattamento dei Dati Personali

L'Aggiudicatario con la sottoscrizione del presente capitolato acconsente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., al trattamento dei propri dati per tutte le esigenze connesse all'espletamento della gara, nonché per quelle legate alla stipulazione del contratto.

Art. 17 –Controversie e domicilio dell'Appaltatore

1. In caso di controversie dipendenti dall'esecuzione, dall'applicazione o dall'interpretazione del presente contratto, il foro competente esclusivo è quello di Bari, con esclusione di qualsiasi altro foro.

2. L'Aggiudicatario deve dichiarare al momento della sottoscrizione del contratto il proprio domicilio legale in Bari.

Art. 18 –Obblighi di tracciabilità (art. 3, l.n. 136/2010)

1. L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione a FAL - ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per legge e per contratto- della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. L'Aggiudicatario è a conoscenza, infine, che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di cui al presente appalto, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 19 –Spese e Tasse

1. Tutte le spese e tasse relative e/o conseguenti alla stipula del contratto (bolli, registrazione, spese di riproduzione, etc.) saranno per intero a carico della Ditta Aggiudicataria.

2. L'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) sarà a carico delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.. Agli effetti fiscali le parti dichiarano, comunque, che il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 634/1972 e successive modifiche e integrazioni, trattandosi di scrittura privata relativa alla cessione di beni assoggettati all'imposta sul valore aggiunto.

Art. 20 –Clausola di Auditing

L'Aggiudicataria si impegna a consentire in ogni momento idonee verifiche da parte di FAL o da parte di soggetto terzo da questa incaricato presso i propri uffici, nonché presso i propri stabilimenti, depositi e punti vendita coinvolti nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 21 –Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si applicano le disposizioni in materia, contenute nella vigente normativa di legge e regolamentare e nel codice civile.

Allegati:

Sono allegati al contratto stesso per farne parte integrante e contestuale:

1-Elenco dei punti di vendita già esistenti.

Clausole vessatorie:

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e ss. c.c. la Ditta _____ approva espressamente gli articoli **2**, co. 3-4-5; **5**; **6**, co.3; **7**; **8**; **9**; **10**, co. 2-3; **11**; **13**; **15**; **16**; **17**; **19**, co.1; **20**; del presente atto.

Luogo e Data

LA DITTA

Bari, lì

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Vito Lamaddalena